

Bozza di “Convenzione per la concessione del diritto di uso su infrastrutture comunali”

fra

Il Comune di San Gimignano (Si) di seguito denominato “Comune”, con sede in _____
C.F. _____ – P.IVA _____ rappresentato da _____ nella sua qualità di Responsabile del
Settore LL.PP. e servizi per il Territorio ai sensi del Decreto del Sindaco n. in data E
autorizzato a stipulare accordi di cui l’ente è parte ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera c) del
D.Lgs. 267/00;

E

la Società _____, con sede in _____, Via _____, numero di
iscrizione _____ al Registro delle Imprese di _____ n.
_____ e rappresentata da _____ in qualità di
_____, nel seguito denominata per brevità “Società”

PREMESSO CHE

- il Comune è proprietario delle tubazioni sotterranee passacavi utilizzate per la pubblica illuminazione (di seguito definita “infrastruttura”);
- la Società, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l’installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l’intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data _____, ha presentato richiesta per l’uso di predette tubazioni passacavi ai fini dello sviluppo ed esercizio delle telecomunicazioni, avvalendosi della facoltà prevista dal vigente “Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture atti ad ospitare cavi in fibra ottica” approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 29.3.2017 (di seguito “Regolamento”) e dall’art. 2 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che *“l’operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall’esecuzione dell’opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all’esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.”*

Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune e la Società convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune acconsente a concedere i diritti reali di uso non esclusivi su una parte della infrastruttura come di seguito identificata alla società _____, che intende utilizzarla allo specifico fine di perseguire un piano di sviluppo di una rete a banda larga che prevede la posa di fibra ottica a servizio degli utenti di San Gimignano. La porzione di infrastruttura interessata risulta meglio specificata negli allegati planimetrici sub “A” parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Alle condizioni e ai termini della presente convenzione e conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 il Comune concede alla Società che accetta, il diritto di utilizzo non esclusivo gratuito della porzione di infrastruttura sopra indicata allo specifico fine di posare, installare ed esercire all’interno di essa cavi in fibra ottica e realizzare quindi lo sviluppo di una rete a banda ultralarga. La Società accetta la porzione di infrastruttura di cui agli allegati planimetrici sub “A” nello stato di fatto in cui si trova, giudicandolo idoneo alla coubicazione delle proprie reti di telecomunicazione.

Il Comune si riserva di concedere il diritto di utilizzo non esclusivo della propria Infrastruttura ad altri operatori della comunicazione che ne facciano richiesta ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.L.

25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, previa valutazione di conformità da parte degli stessi ed a patto che l'infrastruttura consenta il passaggio di ulteriori cavi in fibra ottica.

Art. 2 - CARATTERISTICHE

La posa di cavi in fibra ottica completamente dielettrici (diametro ___ mm) opportunamente alloggiati all'interno delle tubazioni della infrastruttura, non crea alcun tipo di interferenza elettrica o meccanica con i cavi elettrici presenti, coerentemente con la normativa vigente in materia.

Art. 3 - ESERCIZIO

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare la sua porzione di infrastruttura qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario per modifiche e sviluppi dell'impianto cittadino di pubblica illuminazione o per altri usi compatibili con la presenza della rete a banda ultralarga di proprietà della Società. La Società si impegna a propria cura e spese allo spostamento dei cavidotti e cavi di sua proprietà in nuove tubazioni per illuminazione pubblica o in altri cavidotti di propria realizzazione a seguito di modifiche del tracciato delle tratte decise dal Comune; in tal caso il Comune si impegna a darne comunicazione alla Società con almeno novanta giorni di anticipo.

La Società si impegna a propria cura e spese alla rimozione dei cavidotti e cavi di telecomunicazioni in fibra ottica posata nelle infrastrutture comunali di pubblica illuminazione e al ripristino della situazione precedente l'intervento nei seguenti casi:

- cessazione di esercizio di una tratta in fibra ottica, da comunicare tempestivamente al Comune;
- al termine del periodo di validità del diritto d'uso;
- su richiesta del Comune in caso di necessità di utilizzare in proprio la tubazione promiscua saturata e contestuale impossibilità tecnica di realizzare idonei passaggi alternativi, interrati o aerei.

La Società _____, come per il resto dei suoi impianti in cavo, si impegna a segnalare la presenza del cavidotto di fibra ottica alle eventuali ditte esecutrici di lavori che ne facciano richiesta.

Art. 4 – REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Le parti convengono che la posa dei cavidotti sarà realizzata dalla Società mediante trazione fisica degli stessi da un pozzetto dedicato al successivo, posati in affiancamento a quelli esistenti, eventualmente utilizzando per il tempo necessario alla posa l'accesso ai pozzetti intermedi della tratta.

La Società rimane responsabile di eventuali danneggiamenti dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune; in tale ipotesi la Società dovrà immediatamente darne comunicazione al Comune. Qualora per ragioni tecniche non fosse possibile utilizzare piccole porzioni dell'infrastruttura esistente e si rendessero necessari scavi, apertura buche per raccordi o manomissione di suolo pubblico in genere, detti interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

Il Comune si impegna a garantire il supporto e l'assistenza occorrenti a permettere l'accesso della Società ai pozzetti per il regolare svolgimento in sicurezza delle attività di installazione e manutenzione dei cavidotti e cavi.

La Società terrà indenne e manlevato il Comune da ogni danno e responsabilità di ogni tipo verso terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 5 - CONDIZIONI

Le parti concordano che le condizioni e prescrizioni contenute nel "Regolamento" approvato con la deliberazione C.C. n. 17 del 29.3.2017 si intendono qui integralmente riportate stabilendo in particolare che:

- Clausola liberatoria: se per esigenze manutentive del Comune o delle Società gestori dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all'operatore
- La Società che ha in concessione d'uso infrastrutture di proprietà Comunale dovrà:
 - a. tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
 - b. utilizzare solo personale con adeguate competenze;
 - c. usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. Terminato l'intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
 - d. disporre di un servizio di pronto intervento continuato, di cui dare tempestiva informativa agli uffici comunali;
 - e. consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture municipali utilizzate dall'operatore;
 - f. al termine dell'utilizzazione delle infrastrutture municipali, l'operatore dovrà, entro 30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente. Ogni costo relativo resta a suo carico;
 - g. rispettare i vincoli e le limitazioni dettate dai Regolamenti Comunali vigenti e dalle norme di settore, in particolare per garanzie, fideiussioni, modalità di ripristino, ecc. Il tutto fatti salvi i diritti di terzi;
- Garanzia: a titolo di garanzia su eventuali danni causati sulla infrastruttura comunale, la Società presterà idonea fideiussione _____ contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile per l'importo di euro _____
- la manutenzione ordinaria della quota di infrastruttura in uso al Comune di San Gimignano rimane a carico del Comune, mentre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla rete in fibra posata dalla Società saranno interamente a carico della stessa precisando che il Comune resta sollevato da qualunque responsabilità per danni involontariamente cagionati per la presenza della rete di telecomunicazioni in fibra. La Società si impegna a comunicare preventivamente al Comune la necessità di eseguire interventi di manutenzione della rete in fibra ottica che possano interferire con gli impianti di illuminazione pubblica;
- pagare annualmente quanto dovuto a titolo di occupazione di suolo pubblico ai sensi della normativa in materia nel tempo vigente.

Art. 6 - CESSIONE

Nell'eventualità che le tubazioni passacavi di cui alle premesse siano cedute in proprietà a terzi, il Comune si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dalla Società in forza del presente accordo. Il presente accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione della Società o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.

Art. 7 – SUBAFFITTO O CESSIONE DEL DIRITTO D'USO

La Società, ferma restando ogni facoltà di utilizzo dei cavi posati, non potrà in alcun modo concedere in uso l'infrastruttura del Comune né trasferire detto uso a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Comune stesso, pena la risoluzione del presente accordo.

Art. 8 - PROPRIETÀ DEI BENI

Il Comune conviene che i cavi posati dalla Società in virtù della presente convenzione, siano essi nel suolo o nel sottosuolo pubblico, all'interno di infrastrutture del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui la Società è esclusiva titolare. Per contro, tutte le infrastrutture già adibite per sottoservizi del Comune che siano utilizzate dalla Società per lo

sviluppo della propria infrastruttura per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune. Il Comune garantisce che i cavidotti e le infrastrutture che saranno utilizzati sono liberi da vincoli.

Art. 9 – EFFICACIA E DURATA

Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di anni 10 (dieci). Prima della scadenza l'atto potrà essere prorogato di comune accordo e previa sottoscrizione di entrambe le parti, per un uguale o diverso arco temporale. Decorso il periodo di validità qualora non venga definito un nuovo accordo fra le parti, la Società si impegna a rimuovere le opere realizzate in funzione delle presente convenzione ed a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, le parti concordano che il presente accordo si intende risolto nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento degli obblighi di cui **all'art. 7** della presente convenzione;
- qualora la Società, sia soggetta a liquidazione o procedure concorsuali;
- qualora la Società fosse destinataria di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa.

Art. 11 - RISERVATEZZA

Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell'esecuzione del presente accordo. A tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all'impegno di riservatezza assunto.

Art. 12 - REGISTRAZIONE

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso.

Eventuali oneri e spese diversi da IVA relativi al presente Atto saranno ripartiti secondo i criteri previsti nel Regolamento.

Art. 13 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente scrittura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di _____. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di reciproca negoziazione e, pertanto, esso è sottratto all'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

San Gimignano, li

La Società _____

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
